

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

del 10 maggio 2024

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC ed il Regolamento comunale sulla videosorveglianza pubblica del 23 ottobre 2023;

ordina:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Bissone, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.
3. Possono essere oggetto di sorveglianza a tempo indeterminato i seguenti luoghi:
 - a) edifici, strutture comunali (spazi interni ed esterni) e parchi pubblici
 - b) vie e piazze di pubblico transito
 - c) centri di raccolta dei rifiuti
 - d) altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta e/o oggetto di ripetuti episodi di atti illeciti (vandalismi, deposito rifiuti abusivi, ecc.)
4. Possono essere oggetto di videosorveglianza a tempo determinato i luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 2

Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali ed è a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini così come a tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc. (videosorveglianza dissuasiva);
 - b) monitorare, in tempo reale, e migliorare la gestione del traffico (videosorveglianza osservativa);
 - c) gestire l'accesso a beni amministrativi od a strutture pubbliche, oppure a gestire la logistica (videosorveglianza invasiva).
3. È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3

Utilizzazione e principi

1. Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi fissi e mobili di videosorveglianza, nel rispetto della sfera privata delle persone (art. 179 quater CPS).
2. Con il termine videosorveglianza mobile si intende la posa d'impianti fissi per un tempo determinato; con il termine videosorveglianza fissa si intende la posa di impianti fissi a tempo indeterminato, conformemente all'art. 1 cpv. 4 della presente Ordinanza.
3. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

4. La posa di apparecchi di videosorveglianza fissa e mobile è decisa dal Municipio, riserva la delega all'Amministrazione comunale. Le finalità possono essere di videosorveglianza dissuasiva e/o osservativa ai sensi dell'art. 2 del Regolamento.
5. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4
Ubicazione delle
installazioni fisse

Le installazioni di videosorveglianza fissa sono ubicate nel comprensorio comunale e segnatamente presso:

- a) il Lido comunale, ingresso e spazi interni (mappale no. 721 RFD Bissone)
- b) la rotatoria di fronte all'entrata del Lido comunale (mappale no. 10 RFD Bissone - a beneficio di autorizzazione demaniale)
- c) il posteggio USTRA/ stazione rilancio AP (mappali no. 727/728 RFD Bissone)
- d) il posteggio FFS (mappale no. 604 RFD Bissone)
- e) l'isola ecologica per la raccolta dei rifiuti (mappale no. 154 RFD Bissone)

Art. 5
Informazione al pubblico

1. Le aree soggette a videosorveglianza fissa e mobile devono essere debitamente segnalate.
2. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
3. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.
4. La videosorveglianza nei pressi di edifici scolastici è accompagnata da un'informazione agli allievi, alle famiglie e ai docenti riguardo ai suoi scopi e alle sue modalità operative, secondo le modalità elencate all'art. 9 del Regolamento. L'informazione viene ripetuta ogni inizio anno e deve essere aggiornata in occasione di modifiche normative o di carattere tecnico.

Art. 6
Uso e accesso

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio tramite l'Ordinanza Municipale sulle deleghe amministrative, previa specifica formazione degli incaricati sui doveri, diritti e responsabilità.
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Municipio ed al personale da esso designato tramite l'Ordinanza Municipale sulle deleghe amministrative. I singoli municipali non hanno accesso alla videosorveglianza.
3. In casi particolari, il Municipio e l'Amministrazione comunale sono autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 7
Registrazione

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate. Le riprese in tempo reale della videosorveglianza osservativa e/o invasiva possono essere registrate solo per comprovati motivi di necessità.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni, se non estratte, vengono cancellate dopo 100 ore.
3. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo od al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità preposte od alla conclusione delle relative procedure (art. 6 cpv. 2 del Regolamento).
4. Riservata la loro trasmissione secondo il precedente capoverso, se le registrazioni sono estratte per delucidare e provare fatti utili alla Polizia, esse devono essere distrutte immediatamente dopo la risoluzione definitiva del caso o dell'inchiesta.

Art. 8
Trasmissione delle
registrazioni

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:
 - a) Autorità competenti per il perseguimento penale
 - b) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o è coinvolto il Comune
3. La comunicazione a un'Autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 9
Protezione dei dati

1. Il Municipio e l'Amministrazione comunale prendono tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
2. Non sono considerati terzi il personale designato dal Municipio ed i consulenti esterni che si occupano dei servizi informatici comunali.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e dei suoi aggiornamenti e, se applicabili, anche quelle relative alla Legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 e la sua Ordinanza di applicazione del 31 agosto 2022.

Art. 10
Entrata in vigore e
abrogazione

1. La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
2. L'Ordinanza Municipale del 02.07.2014 sulla videosorveglianza è abrogata.

Art. 11
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 397/2024.